



COMUNE DI CRACO

Ca.p. 75010

Provincia di Matera

Presentazione delle candidature per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Craco

Le candidature per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale vanno presentate alla Segreteria comunale dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data stabilita per le elezioni, quindi dalle ore 8 alle ore 20 di venerdì 26 aprile e dalle ore 8 alle ore 12 di sabato 27 aprile 2019.

Data la dimensione demografica del Comune di Craco, sono 10 i consiglieri da eleggere oltre al Sindaco.

Le liste dovranno contenere un numero minimo di 7 ed un massimo di 10 candidati, avendo cura di assicurare la rappresentanza di entrambi i sessi (senza alcuna proporzione minima di composizione)

- Lista dei candidati (*allegato 1a*) con eventuali modelli separati (*allegato 1b*)
- Dichiarazione di accettazione della candidatura a Sindaco (*allegato 4*)
- Dichiarazione di accettazione della candidatura a Consigliere comunale (*allegato 7*)
- Certificati elettorali dei candidati (Sindaco e Consiglieri comunali)

Contrassegno della lista: deve essere circoscritto in un cerchio e ne van presentati 3 esemplari con dimensione di 10 cm. di diametro e 3 esemplari con dimensione di 3 cm. di diametro. *Da riprodurre su cartoncino bianco, patinato e lucido.*

- Programma amministrativo (in duplice copia)

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000 ABITANTI

Non essendo richiesta alcuna sottoscrizione della lista, saranno gli stessi candidati che sottoscrivono la propria candidatura, inoltre la materiale presentazione della lista di candidati può essere effettuata dagli esponenti di partito o gruppo politico, da uno o più dei candidati o dai delegati di lista.

CAUSE DI INCANDIDABILITÀ

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro Comune.

Nessun candidato alla carica di consigliere può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.

Ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, deve rendere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE RICHIESTA PER LA CANDIDATURA DI CITTADINI DI ALTRO STATO DELL'UNIONE EUROPEA

I cittadini dell'Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale (*essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e di vice sindaco*), devono produrre i seguenti altri documenti:

1. una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello stato di origine;
2. un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello stato di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

Inoltre, se non siano ancora stati iscritti nella lista elettorale aggiunta, devono presentare, in luogo del certificato di iscrizione nella lista aggiunta, un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta sia stata presentata non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

CONTRASSEGNO DELLA LISTA

Il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato da un contrassegno della lista collegata, da riprodurre sul manifesto con i candidati e sulle schede di votazione.

È vietato l'uso di contrassegni che siano identici o possano facilmente confondersi con quelli di altre liste già presentate o con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi.

Sono vietati anche i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della croce, della vergine, di santi, di chiese...).

È vietato anche l'uso di simboli propri del Comune nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche e sportive) senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della stessa società.

Sono vietati i contrassegni con espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie di stampo fascista o nazista, nonché qualunque simbologia che richiami, anche indirettamente, ideologie autoritarie.

Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali.

All'atto della presentazione della lista deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o

provinciali di essi che risultino tali per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le presenti sono semplici note informative. Le istruzioni ufficiali per la presentazione e l'ammissione delle candidature sono esclusivamente quelle redatte e pubblicate a cura del Ministero dell'interno sul portale **Eligendo**.

Craco, lì 02/04/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Maria Angela Ettore